

Foglio informativo relativo al CAMBIO ASSEGNI PER CASSA

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

Informazioni sulla banca

BANCA DI BARI E TARANTO CREDITO COOPERATIVO - SOC. COOP.

Sede legale: Alessandro Maria Calefati, 116 - Bari - Sede amministrativa: Via Angelo Berardi, 31 - Taranto - 70121 - BARI (BA)

Tel.: Tel. 080/5282936 Fax 080/5210257 - Fax: 080/5210257

Sito web: www.bancabarietaranto.it - Email: callcenter@baritaranto.bcc.it - PEC: bancadibarietaranto@pec.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bari n. 323557

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 5224, Cod. ABI: 07012

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A158457

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Che cos'è il Cambio Assegni per Cassa

L'operazione consente al soggetto beneficiario dell'assegno bancario/circolare di incassare l'importo dell'assegno direttamente allo sportello della Banca, esibendo il proprio documento di identità in corso di validità, il codice fiscale e ogni ulteriore documento richiesto dall'operatore di sportello e ritenuto dalla Banca indispensabile per poter procedere con l'operazione, atteso che è escluso un obbligo della banca nei confronti del beneficiario alla negoziazione del titolo.

Principali rischi

Tra i principali rischi vanno considerati:

- mancato pagamento degli assegni per assenza di fondi sul conto del debitore, irregolarità formali, contraffazione;
- i costi, per detto servizio, possono risultare di ammontare considerevole nell'ottica complessiva della prestazione finale e possono variare senza preavviso, trattandosi di prestazioni occasionali e, in alcuni casi, non disciplinate contrattualmente. Il cliente può, pertanto, conoscere il costo consultando il foglio informativo.

Condizioni economiche

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

Voce	Importo
Commissione cambio assegni per cassa	0,15% dell'importo dell'assegno con un minimo di euro 40,00

Recesso e reclami

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (BANCA DI BARI E TARANTO CREDITO COOPERATIVO - SOC. COOP. - Via Alessandro Maria Calefati, 116 - 70122 - BARI (BA), mail reclami@baritaranto.bcc.it e PEC bancadibarietaranto@pec.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Glossario

Assegno Bancario	L'assegno bancario è un titolo di credito consistente in un ordine scritto impartito alla propria banca, di pagare a terzi, una somma indicata. Trattasi quindi di uno strumento di pagamento sostitutivo del denaro che permette ad un soggetto di ordinare, alla banca presso la quale detiene il conto corrente, di pagare una certa somma prelevandola dal proprio conto.
Assegno Circolare	L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine, emesso da un istituto di credito, a ciò autorizzato dalla Banca d'Italia, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente. Il titolo contiene l'obbligazione diretta e principale della banca emittente di pagare la somma nello stesso indicata ed assume, di conseguenza, la forma del vaglia cambiario.